



INSIGHT | 9 ottobre 2025

La nuova Direttiva UE sui rifiuti tessili: novità per la “moda circolare”

Il 26 settembre 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la **Direttiva UE 2025/1892** (di seguito, la *Direttiva*), che modifica la Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, introducendo importanti novità per una gestione più sostenibile dei **rifiuti tessili e alimentari**, rafforzando gli obiettivi del *Green Deal* europeo e del Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare.

Si tratta di un intervento normativo di rilievo, destinato a incidere profondamente sulle **modalità di produzione, consumo e gestione a fine vita dei prodotti tessili in tutta Europa**, con il preciso intento di ridurre gli impatti ambientali legati ai settori con il più elevato consumo di risorse.

Nel solo settore tessile, ogni anno in Europa si producono circa **12,6 milioni di tonnellate di rifiuti**: una mole enorme, che viene in gran parte destinata all’incenerimento e con percentuali di riciclo ancora del tutto marginali. Dati che rendono evidente l’**urgenza di una trasformazione** profonda di un comparto – quello della moda – tradizionalmente simbolo di creatività, stile e innovazione, ma oggi chiamato a confrontarsi con la sfida più pressante: la **sostenibilità**.

In vigore dal 16 ottobre 2025, la Direttiva mira a **promuovere la sostenibilità e a ridurre gli sprechi**, in settori a maggiore impatto ambientale, come quello

tessile. Gli Stati membri saranno tenuti a **recepirla nei rispettivi ordinamenti entro il 17 giugno 2027**.

Nel comparto tessile, la Direttiva ha introdotto diverse novità, come di seguito analizzate.

1. Regime di responsabilità estesa del produttore

L’articolo 22 bis della Direttiva, alla voce “*Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili*”, pone l’obbligo – in capo ai singoli Stati Membri – di istituire entro il 17 aprile 2028 **regimi obbligatori di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)** per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’Allegato IV *quater* della stessa Direttiva che i produttori mettono a disposizione sul mercato per la prima volta.

Chi immette prodotti sul mercato UE (inclusi venditori *online* o produttori extra-UE) sarà tenuto a farsi carico dei **costi di raccolta, trasporto, cernita, riuso, riciclo e smaltimento** degli stessi a fine vita.

La Direttiva, inoltre, prevede che i **produttori** con sede all’interno o al di fuori dell’UE dovranno **designare un rappresentante autorizzato** in ciascuno Stato Membro, diverso da quello in cui hanno sede, in cui commercializzano i prodotti, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa euro-comunitaria e di diritto interno, fermo restando che il produttore avrà la facoltà di designare un’**organizzazione collettiva** per l’adempimento di tali obblighi.

L’attuazione di regimi EPR per i rifiuti tessili, in particolare, risponde alle *finalità* di: (i) garantire un **elevato livello di tutela ambientale e della salute**; (ii) creare un’economia per **raccolta – cernita – riutilizzo – preparazione al riutilizzo – riciclaggio** (in particolare **fibra-a-fibra**) e (iii) incentivare l’**ecoprogettazione circolare**.

2. Il Registro dei produttori del settore tessile

La Direttiva, all'art. 22 ter, introduce un ulteriore tassello centrale per l'attuazione della “*Responsabilità estesa del produttore*”: il **Registro dei produttori** di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri.

Ogni Stato Membro sarà tenuto a istituire un proprio **Registro Nazionale**, nel quale dovranno **obbligatoriamente iscriversi tutti i produttori** che immettono per la prima volta sul mercato tali prodotti. Senza registrazione, non sarà possibile commercializzare tessili e calzature nell'Unione Europea. A livello comunitario, la Commissione UE predisporrà un portale unico che raccoglierà i diversi *link* a tutti i Registri Nazionali, garantendo così **accessibilità, trasparenza e un formato armonizzato delle informazioni**, pur nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale.

Per iscriversi, i produttori dovranno fornire una serie di **dati identificativi** (ragione sociale, marchi, recapiti, codici fiscali o di registrazione, codici doganali dei prodotti), oltre alle informazioni relative ad eventuali organizzazioni collettive delegate all'adempimento degli obblighi derivanti dal regime EPR. Le **autorità competenti** avranno **12 settimane** per valutare la domanda e rilasciare un **numero di registrazione**, potendo anche richiedere il pagamento di tariffe proporzionate ai costi amministrativi.

Ogni **Registro Nazionale** dovrà essere costantemente **aggiornato**: ogni variazione significativa, così come l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata tempestivamente. In caso di inadempienze o informazioni incomplete, le autorità potranno rifiutare o revocare la registrazione. Anche i fornitori di piattaforme *online* e i servizi logistici avranno accesso al Registro, in modo da verificare che i produttori siano in regola prima di offrire i propri servizi.

Entro il 17 aprile 2027, la Commissione UE adotterà atti di esecuzione per definire un **formato armonizzato di iscrizione**, così da assicurare coerenza e uniformità a livello europeo.

3. La gestione dei tessili di scarto

Da ultimo, l'art. 22 *quinquies* della Direttiva prevede regole dettagliate per garantire una **gestione sicura e sostenibile dei tessili usati e di scarto**. Gli Stati Membri dovranno assicurare che le **fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento** avvengano in **condizioni protette**, al riparo da contaminazioni e danni e che i materiali siano sottoposti a

controlli professionali già al punto di raccolta.

I prodotti tessili raccolti separatamente sono considerati **rifiuti fin dall'origine**, salvo il caso in cui – previa valutazione professionale – risultino idonei al riutilizzo immediato. Per **favorire il recupero**, le diverse frazioni di tessili dovranno essere mantenute separate già nel luogo di produzione dei rifiuti, così da agevolare il riuso, la preparazione al riuso e il riciclo, compreso il riciclo “*da fibra a fibra*”, quando la tecnologia lo permetterà.

Per monitorare l'efficacia delle misure, **entro il 1° gennaio 2026** e poi ogni cinque anni, gli Stati membri dovranno effettuare **indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati**. In base ai risultati, le autorità potranno imporre ai produttori o alle loro organizzazioni **misure correttive**, come l'ampliamento dei punti di raccolta o nuove campagne di sensibilizzazione.

La Direttiva disciplina anche le **spedizioni di tessili usati** che, per ragioni di **tracciabilità**, dovranno rispettare requisiti stringenti: (i) documentazione completa (fatture, contratti, prove della cernita), (ii) imballaggi adeguati e (iii) garanzie di integrità durante il trasporto. Qualora vi sia però motivo di temere che si tratti di veri e propri rifiuti “mascherati” come beni riutilizzabili, le autorità potranno bloccare la spedizione e imputare i costi di ispezione e trattamento ai produttori o agli organizzatori.

4. Le prospettive della “moda circolare”

La nuova disciplina mira a favorire la nascita di un vero e proprio **mercato unico per le materie prime secondarie tessili**, grazie all'armonizzazione delle regole e dei sistemi di rendicontazione.

Si tratta di un passo fondamentale per dare slancio all'**economia circolare** in un settore ad alto impatto ambientale come quello tessile. La Direttiva prima e le norme nazionali di recepimento poi rappresentano senz'altro un incentivo per promuovere obiettivi di “*sviluppo sostenibile*” e di “*compliance*”.

Tuttavia, non mancano le **criticità**: il rischio di frammentazione normativa resta concreto, se i diversi regimi di “*Responsabilità estesa del produttore*” non saranno adeguatamente coordinati a livello intra-europeo, con possibile disparità di trattamento tra imprese operanti in differenti Stati Membri.

Al contempo, dovranno essere garantite **risorse finan-**

ziarie sufficienti per sostenere l'infrastruttura della raccolta differenziata e del riutilizzo; basti solo considerare che, ad oggi, i materiali riciclati sono tendenzialmente più costosi, così favorendo ancora fenomeni di *fast fashion*.

In tale quadro, solo l'**innovazione industriale** potrà creare le condizioni per un mercato stabile dei materiali riciclati: sviluppare soluzioni di riciclo ad alta qualità e realmente scalabili, aumentare la quantità di rifiuti raccolti, modernizzare lo smistamento, e trattare tipologie diverse di fibre.

A tal fine, ci si augura che il pieno coinvolgimento e "responsabilizzazione" di tutti gli attori della filiera – dai produttori agli operatori del riutilizzo fino alle imprese sociali ed enti *no-profit* – possa favorire fenomeni di aggregazione, collaborazione imprenditoriale, e investimenti tali da rendere i processi di riutilizzo e riciclo anche economicamente sostenibili.

Contatti

Dipartimento Energy, Environmental & ESG



Dario Covucci
dario.covucci@lcalex.it



Anna Travanini
anna.travanini@lcalex.it



Mirko Violante
mirko.violante@lcalex.it

LCA è uno studio legale indipendente e full service, specializzato nell'assistenza legale e fiscale d'impresa, composto da oltre 300 persone.

MILANO

Via della Moscova 18
20121 Milano

ROMA

Piazza del Popolo 18
00187 Roma

GENOVA

Via XX Settembre 31/6
16121 Genova

TREVISO

Via Sile 41
31056 Roncade (TV)

BRUXELLES

Place Poelaert 6
1000 Bruxelles

DUBAI

IAA Middle East Legal Consultants LLP
Liberty House, Office 514, DIFC

www.lcalex.it
info@lcalex.it